

- La responsabilità solidale negli appalti e il contratto di trasporto: le diverse prospettive della questione -

La responsabilità solidale negli appalti e il contratto di trasporto: le diverse prospettive della questione

di F. Capurro - 23 Settembre 2024

La recente sentenza Trib. Milano 19 giugno 2024 n. 3143 est. Caroleo insieme a quella del Trib. Bologna 11 dicembre 2023 n. 887 est. Bettini, sono l'occasione per una riflessione sulla qualificazione a fini giuslavoristici delle forme di decentramento produttivo che coinvolgono il trasporto.

1. Il problema della qualificazione e le conseguenze: responsabilità solidale dell'appalto e disciplina speciale del trasporto

L'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (rubricato "Appalto") stabilisce che *"In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento (...) può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (...)"*

Si tratta di una tutela che vede il committente in una **posizione di garanzia** dei diritti dei lavoratori della filiera dell'appalto e che mira a stimolarlo ad affidarsi a controparti serie, giacché, ove queste non assolvano i propri obblighi nei confronti dei lavoratori, dovrà farlo lui.

Salvo quanto dirò sul **percorso espansivo** di questa tecnica di tutela, va fin d'ora ricordato che il **contratto di trasporto** ha una **specifica disciplina** a tutela dei diritti dei lavoratori del trasportatore.

In particolare, il legislatore ha previsto un particolare regime di **responsabilità solidale attenuata** disciplinato dall'art. 83 *bis* DL 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133 e sensibilmente modificato dalla L. 23/12/2014 n. 190.

Il soggetto – persona fisica o giuridica – abilitato all'autotrasporto di cose per conto terzi, che fa svolgere il servizio di trasporto da un altro vettore, è responsabile in solido con il datore di lavoro vettore e con ciascuno dei sub vettori, per quanto concerne il corretto trattamento economico, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati dal vettore.

c/o STUDIO LEGALE MAZZOTTA - Borgo Stretto, 52 - PISA - Tel. (050) 540152 - Fax (050) 541167

- Settembre 2024 -

a cura di Filippo Capurro

Pubblicazione su "Labor - Il Lavoro nel diritto" .

La recente sentenza Trib. Milano 19 giugno 2024 n. 3143 est. Caroleo insieme a quella del Trib. Bologna 11 dicembre 2023 n. 887 est. Bettini, sono l'occasione per una riflessione sulla qualificazione a fini giuslavoristici delle forme di **decentramento produttivo che coinvolgono il trasporto**.

La svolgo in questo lavoro, pubblicato su Labor – Il lavoro nel diritto

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Scarica Trib. Milano 19 giugno 2024 n. 3143 est. Caroleo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Scarica Trib. Bologna 11 dicembre 2023 n. 887 est. Bettini

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

